

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

IV Commissione

TASSONE. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

la domanda di quiescenza dei sottufficiali dell'aeronautica militare è disciplinata dalle leggi n. 599 del 1954 e n. 404 del 1990;

agli stessi già in quiescenza vengono applicate le decurtazioni previste dalla legge n. 335 del 1995, tabella D, nel caso non sia stato raggiunto il massimo contributivo dei trentasei anni;

non si comprende, peraltro, come possa giustificarsi l'applicazione della tabella D della legge n. 335 del 1995, laddove, prevedendo decurtazioni a partire da trentasette anni contributivi, essa non considera che per i militari il massimo contributivo previsto dalle leggi in vigore è pari a trentasei anni di contributi;

se non ritenga giuridicamente corretto continuare ad applicare detta tabella D ai militari, quando il comma 23 dell'articolo 2 della stessa legge n. 335 del 1995, prevedeva a carico del Governo l'obbligo dell'emanazione, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, di norme particolari per gli appartenenti delle forze armate e quali iniziative intenda assumere affinché non perduri tale distorsione normativa, che provoca danni economici agli interessati. (5-05943)

ROMANO CARRATELLI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il sottotenente in rafferma biennale (decorrenza della ferma 9 gennaio 1997) Muraca Giuseppe nato a Nicastro il 13 ottobre 1968 ha inoltrato in data 23 febbraio 1998 domanda per essere ammesso al concorso per la nomina di 11 tenenti in Spe del corpo di commissariato ruolo commissari dell'Esercito di cui al decreto dirigenziale 15 gennaio 1998 - *Gazzetta Ufficiale* - 4° Serie Speciale n. 7 del 27 gennaio 1998;

con provvedimento del 28 maggio 1998 protocollo 1/123436 il direttore della I divisione reclutamento ufficiali esercito comunicava al Muraca la non ammissione al concorso in quanto il diploma di laurea di cui lo stesso è in possesso non è tra quelli prescritti per la partecipazione al concorso per come previsto dall'articolo 2 del citato bando;

avverso tale decisione il Muraca proponeva rituale ricorso straordinario al Capo dello Stato per il tramite del ministero della difesa contestando la decisione assunta di esclusione dal concorso e rilevando il possesso di tutti i requisiti indicati nel bando di concorso ivi compreso il diploma di laurea in scienze forestali - titolo questo equiparato alla laurea in scienze agrarie per come stabilito dalla legge n. 6 del 1976 -;

allo stato il Muraca non ha avuto ancora alcun esito al ricorso presentato -;

se non ritenga che la laurea in scienze forestali debba considerarsi equiparata, in base alla normativa della legge n. 6 del 1976, a quella in scienze agrarie per cui tale laurea costituisce titolo idoneo a partecipare al concorso in premessa indicata. (5-05944)